

COMUNE DI LOIANO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

N. 2

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria in prima convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC - IMU

L'anno **2018** , addì **SEI** del mese di **MARZO** alle ore **20:30** in Loiano, nella Sala delle Adunanze della Casa Comunale , aperta al pubblico.

Convocato nelle forme volute dal Testo Unico degli Enti Locali e dal vigente Regolamento di Funzionamento, con appositi avvisi notificati a ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

1) CARPANI PATRIZIA	SI
2) ROCCA ALBERTO	SI
3) NANNI ROBERTO	NO
4) NALDI GIULIA CELSA	SI
5) OGULIN KARMEN	SI
6) BIANCONCINI MASSIMO	NO
7) FERRONI LORENZO	NO
8) ZANOTTI IVANO	SI
9) DALL'OMO ELISA	SI
10) IMBAGLIONE TAMARA	SI
11) BACCOLINI FRANCESCA	NO
12) GIOIA GIOCONDA	SI
13) ZAPPATERRA DANILO	SI

Assenti giustificati i consiglieri: **NANNI ROBERTO; BIANCONCINI MASSIMO; FERRONI LORENZO; BACCOLINI FRANCESCA**

Partecipa il Segretario Comunale dott. **MARCO CARAPEZZI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **PATRIZIA CARPANI SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i consiglieri: , , .

COMUNE DI LOIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL
D.Lgs. 18.8.2000, N° 267

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC - IMU

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA

☒ Si esprime parere favorevole.

☐

Loiano, 05/03/2018

IL RESPONSABILE DI AREA
ROSSETTI CINZIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

☒ Si esprime parere favorevole.

☐

Loiano, 05/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ROSSETTI CINZIA

OGGETTO:
MODIFICA REGOLAMENTO IUC - IMU

Il Sindaco introduce il punto iscritto all'ordine del giorno ricordando che il presente argomento è stato esaminato dalla Commissione Consiliare nella seduta del 3 marzo e che la registrazione audio della suddetta seduta verrà pubblicata sul sito internet istituzionale assieme alla registrazione di questo Consiglio Comunale e conservata agli atti.

Il Sindaco segnala che i regolamenti comunali sono sempre aggiornati come prevede la legge e soprattutto la giurisprudenza; per quanto riguarda il suddetto Regolamento la modifica sostanziale è l'introduzione di un nuovo strumento per usufruire della riduzione d'imposta per i contratti di locazione a canone concordato. A partire dal 1 gennaio 2018 sarà necessario allegare alla eventuale richiesta di agevolazione l'attestazione di conformità rilasciata da almeno una delle associazioni di categoria dei fabbricati.

In assenza di interventi, il Sindaco pone il punto in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO CHE l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo assetto di tributi comunali;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

DATO ATTO CHE in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia;

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018 il quale differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali al 31 marzo 2018;

RICHIAMATO il D.M. 16/01/2007 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede che i contratti di locazione a canone concordato dei fabbricati ad uso abitativo, per usufruire della riduzione di imposta del 25% prevista dalla Legge di Stabilità 2016 del 28 dicembre 2015 n. 208 c. 53, dovranno riportare l'attestazione di conformità rilasciata da almeno una delle associazioni di categoria firmatarie dell'accordo territoriale;

RITENUTO di modificare il vigente regolamento della IUC - IMU, art. 9-ter, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 29/04/2014 con riguardo alle modifiche introdotte dal D.M. sopra richiamato;

VISTO l'allegato regolamento disciplinante la IUC - IMU (modifiche evidenziate in grassetto);

DATO ATTO CHE la presente proposta deliberativa è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 3 marzo 2018 e che la registrazione audio della seduta verrà pubblicata sul sito internet istituzionale assieme alla registrazione del Consiglio Comunale e conservata gli atti;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del T.U. Enti Locali citato, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. Enti Locali citato;

CON VOTI favorevoli ed unanimi, resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di modificare il vigente regolamento per l'applicazione della IUC - IMU, così come evidenziato nel documento allegato (modifiche evidenziate in rosso), costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di demandare all'Area Risorse e Attività Produttive - Servizio Tributi - la trasmissione di copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Successivamente, a seguito di apposita votazione favorevole ed unanime resa per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO:

MODIFICA REGOLAMENTO IUC - IMU



COMUNE DI LOIANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA IUC

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 15/02/2012

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 26/03/2013

n. 33 del 29/04/2014

n. 2 del 06/03/2018

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA IUC - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Presupposto dell'imposta

Art. 3 - Il funzionario responsabile del tributo

Art. 4 - Aliquota del tributo e detrazione

Art. 5 - Abitazione principale

Art. 6 - Pertinenza dell'abitazione principale

Art. 7 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

Art. 8 - Immobili posseduti dallo Stato e da Enti territoriali

Art. 9 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

Art. 9 bis - Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

Art. 9 ter - Riduzione d'imposta per i fabbricati ad uso abitativo locati a canone concordato

VERSAMENTI RIMBORSI E CONTROLLI

Art. 10 - Versamenti

Art. 11 - Differimento dei versamenti

Art. 12 - Rimborsi e compensazione

Art. 13 - Attività di controllo ed interessi moratori

Art. 14 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Art. 15 - Riscossione coattiva

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 16 - Entrata in vigore del regolamento

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA IUC - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa all'imposta municipale propria (IMU) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 Presupposto dell'imposta

1. L'Imposta Municipale Propria ha presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs. 504/1992 (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli).
2. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile così come determinato in base all'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1994 e all'art. 13 commi 4 e 5 del D.L. 201/2011 convertito con L. 214/2011.
3. I terreni agricoli ubicati nel comune di Loiano sono esenti ai sensi dell'art. 15 della L. 984/1977 e della circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993.

Art. 3 Il funzionario responsabile del tributo

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile IUC, individuandolo preferibilmente, nel titolare di Posizione Organizzativa dell'Area ove è incardinato l'Ufficio Tributi.
2. Fra l'altro spetta al funzionario responsabile del tributo:
 - a) curare tutte le operazioni utili all'acquisizione del tributo, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento, riscossione e irrogazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrivere le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegni il Comune verso l'esterno;
 - c) disporre i rimborsi;
 - d) curare il contenzioso e rappresentare il Comune in giudizio, previa conforme deliberazione della Giunta comunale;
 - e) esercitare, all'occorrenza, il potere di autotutela.

Art. 4 Aliquota del tributo e detrazione

1. Il Consiglio Comunale può modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota base secondo quanto stabilito dall'art. 13 commi 6, 7 e 8 del D.L. 201/2011 convertito con L. 214/2011.
2. L'aliquota base può essere ridotta fino allo 0,4 per cento in caso di:
 - a. immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 917/1986;

- b. immobili posseduti dai soggetti passivi IRES;
 - c. immobili locati.
3. Nel rispetto di quanto previsto nei precedenti commi 1 e 2, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote IMU con riferimento a singole categorie di immobili.
4. La detrazione per abitazione principale (ma non la relativa aliquota) si applica anche alle abitazioni di cooperative a proprietà indivisa assegnate ai soci e alle abitazioni degli Istituti autonomi per le case popolari regolarmente assegnate.
5. Il Consiglio Comunale può elevare la detrazione di cui sopra fino a concorrenza dell'imposta dovuta, in tal caso però non possono essere deliberate aliquote superiori a quella ordinaria per le unità immobiliare tenute a disposizione.
6. La deliberazione relativa alla determinazione dell'aliquota deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o, comunque, stabilito per la approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario. La deliberazione, anche se successiva rispetto all'inizio dell'esercizio, purché antecedente al termine di cui sopra, ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
7. In caso di mancata approvazione entro il termine di cui al comma precedente si applicano le aliquote e le detrazioni vigenti l'anno precedente.

Art. 5 **Abitazione principale**

1. Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
2. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, anche:
- a. l'unità immobiliare (e le relative pertinenze di cui all'art. 6) di cui all'art. 6 comma 3-bis, del D.Lgs. n. 504/1992 (abitazione assegnata a coniuge separato);
 - b. l'unità immobiliare (e le relative pertinenze di cui all'art. 6) posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata, che in essa risultasse fissata la residenza al momento del ricovero permanente e che risulti l'unica abitazione posseduta.
3. Risultano per legge equiparate all'abitazione principale le seguenti fattispecie:
- a. abitazioni di cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci;
 - b. alloggi sociali assegnati a nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato;
 - c. l'unico immobile – purché non locato – appartenente a militari, carabinieri, pubblica sicurezza, vigili del fuoco e personale appartenente alla carriera prefettizia, in servizio permanente, anche in assenza dei requisiti di residenza anagrafica e di dimora abituale previsti in via generale dalla normativa vigente.

Art.6 **Pertinenza dell'abitazione principale**

1. Allo stesso regime dell'abitazione principale soggiacciono le eventuali pertinenze anche se autonomamente censite in catasto fino ad un massimo di una pertinenza per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7.
2. Si considerano pertinenze il garage, il box, il posto auto (coperto o scoperto), la soffitta, la cantina, la tettoia o la taverna classificati o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se non ubicate nello stesso complesso immobiliare ove è sita l'abitazione principale, a condizione che tali unità immobiliari siano destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale.
3. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento dell'abitazione (anche se in quota parte), sia proprietario o titolare del diritto reale di godimento della pertinenza (anche se in quota parte).

Art. 7

Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Per la disciplina specifica della IUC - IMU Aree Edificabili si rimanda all'apposito regolamento comunale.

Art. 8

Immobili posseduti dallo Stato e da Enti territoriali

1. Gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi e dagli enti del servizio sanitario nazionale, sono esenti anche se non destinati a compiti istituzionali.
2. Con riguardo agli immobili posseduti nel territorio comunale da altro Comune, l'esenzione di cui al comma 1 è concessa a condizione che anche gli immobili eventualmente posseduti da questo Comune nel territorio del predetto altro Comune siano riconosciuti esenti.

Art. 9

Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 9 - bis

Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o

straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ed ai sensi del vigente regolamento comunale. Il solo parere AUSL, se non supportato dalla perizia tecnica di cui al successivo comma 4 è considerato influente ai fini dell'inabitabilità o dell'inagibilità del fabbricato.

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertata:

- a. da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore;
- b. da parte del contribuente mediante perizia tecnica redatta da tecnico incaricato oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).

6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

Art. 9 - ter

Riduzione d'imposta per i fabbricati ad uso abitativo locati a canone concordato

1. I fabbricati ad uso abitativo locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431, hanno diritto alla riduzione di imposta del 25% di cui alla Legge di Stabilità 2016 del 28 dicembre 2015 n. 208 c. 53. Per usufruire dell'agevolazione, i contratti di locazione stipulati a partire dal 01.01.2018 dovranno riportare l'attestazione di conformità rilasciata da almeno una delle associazioni di categoria firmatarie del vigente "Accordo applicabile nel territorio metropolitano di Bologna", così come previsto dal D.M. 16/01/2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. La dichiarazione IMU per i fabbricati oggetto del presente articolo, redatta con il modello ministeriale, deve essere corredata della copia integrale del contratto di locazione.

VERSAMENTI RIMBORSI E CONTROLLI

Art. 10

Versamenti

1. I soggetti passivi devono effettuare i versamenti con le modalità previste dalla legge con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

2. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a € 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. Se l'importo da versare in acconto è inferiore ad € 12,00, il versamento può essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta dovuta entro la scadenza del saldo.

3. L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; si

considerano tuttavia regolari anche i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

4. Per calcolare i mesi di possesso nell'anno si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso si é protratto per almeno 16 giorni; si computa per intero il mese di trenta giorni quando il possesso si é protratto per i primi quindici giorni ovvero per i successivi 16, mentre, infine, si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si é protratto per almeno quindici giorni.

Art. 11

Differimento dei versamenti

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

Art. 12

Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso può essere chiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 13, comma 2 del presente regolamento. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Non si dà luogo al rimborso di somme complessivamente di importo uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'art. 10 comma 2 del presente regolamento.
5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria o con altro debito tributario comunale.

Art. 13

Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta,

sanzione ed interessi non supera € 20,00. Detta norma non si applica nel caso in cui l'importo complessivamente da recuperare per più annualità di imposta sia superiore al predetto limite.

4. Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare, qualora il credito vantato dal Comune non superi € 30,00.

Art. 14

Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

4. In caso di mancato pagamento di una rata:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 15

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 16

Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal primo gennaio dell'anno della delibera di approvazione/modifica regolamentare, se questa è adottata entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, in caso contrario l'entrata in vigore decorre dal primo gennaio dell'anno successivo.

COMUNE di LOIANO

(Città Metropolitana di Bologna)

Verbale n. 07 del 5 Marzo 2018

Oggi 5 marzo 2018 il Revisore Unico del Comune di Loiano ha redatto il presente verbale, avente ad oggetto la formulazione del proprio

Parere sulla modifica del regolamento IUC – IMU

Dopo avere esaminato la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22/02/2018 che gli è stata sottoposta ed avente per oggetto “modifica al regolamento IUC-IMU”, il sottoscritto Revisore Unico espone quanto segue.

Premesso

- che la Legge n.147 del 27 dicembre 2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone di una componente patrimoniale, l'imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi a sua volta articolata in un tributo per i servizi indivisibili (TASI) ed in una tassa sui rifiuti (TARI); quest'ultima destinata alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per ciascuna componente della IUC

Visti

- il vigente regolamento disciplinante l'Imposta Unica Comunale – IMU approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29/09/2014;
- il DM 16/01/2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti combinato con la Legge di Stabilità 2016 del 28 dicembre 2015 n. 208 c. 53 che subordina la riduzione di imposta del 25% spettante a determinati contratti di locazione a canone concordato all'attestazione di conformità rilasciata da almeno una delle associazioni di categoria firmatarie dell'accordo territoriale.
- le modifiche proposte all'articolo 9 ter volte appunto a tener conto di quanto introdotto dal DM16/01/2017 sopra richiamato;

Ricordato

- che, ai sensi dell'art. 53 c.16 della L. n.368/2000, il termine per deliberare aliquote e tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici nonché per approvare i regolamenti

relativi alle entrate degli enti locali, affinché abbiano effetto dal 1 gennaio dell'anno in corso, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- che con decreto del Ministero degli Interni del 9 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 è stato differito al 31 marzo 2018.

Dato atto

- che la proposta deliberativa è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 2 marzo 2018;
- che sono presenti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

tutto quanto sopra esposto

il sottoscritto Revisore Unico non ha osservazioni in relazione alla proposta di delibera, compresi gli allegati che ne sono parte essenziale ed esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Il Revisore Unico del Comune di Loiano (BO)

Dott. Vincenzo Adinolfi



COMUNE DI LOIANO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 2 del 06/03/2018

OGGETTO:

MODIFICA REGOLAMENTO IUC - IMU

Letto, approvato e sottoscritto.

FIRMATO
IL SINDACO
CARPANI PATRIZIA

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. CARAPEZZI MARCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).